



## **CIRCOLARE N. 5**

**PROT. n° C/28004**

**ENTE EMITTENTE: Direzione Centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare d'intesa con la Direzione Centrale affari generali e legali**

**OGGETTO: Legge 23 dicembre 2000, n. 388 art. 43, comma 5. Nuovi adempimenti degli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.**

**DESTINATARI: Direzioni Centrali, Servizio Ispettivo, Direzioni Compartimentali, Uffici Provinciali**

**DATA DECORRENZA:**

**CIRCOLARI DELL'ENTE MODIFICATE / SOSTITUITE: nessuna**

Roma, 23 maggio 2001

N. pagine complessive: 3 - L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente.

L'art. 43, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha integrato le modalità di determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, già disciplinate dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, commi 10, 10 bis e 11, prevedendo la possibilità per l'acquirente di richiedere agli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio la rettifica in diminuzione della rendita catastale, nei casi di palese incoerenza della stessa.

Più precisamente la norma prevede che le istanze, da produrre in carta semplice dai soggetti legittimati (assegnatari), debbano adeguatamente comprovare la difformità della rendita catastale dell'alloggio oggetto di cessione, mediante la puntuale individuazione di abitazioni analoghe iscritte in catasto con rendite inferiori.

A tal fine potranno essere assunte, a riferimento comparativo, solo abitazioni ubicate nello stesso stabile dell'alloggio da alienare o in altro sito nelle adiacenze, avente la stessa tipologia edilizia ed analoghe caratteristiche costruttive, e comunque ricadente nello stesso complesso di edilizia residenziale pubblica.



La presenza dei predetti requisiti mira con evidenza a garantire l'omogeneità dei caratteri posizionali, urbanistici, storico-ambientali, socio-economici, nonché delle dotazioni dei servizi ed infrastrutture urbane dell'immobile oggetto di stima e quelli assunti a riferimento.

I procedimenti amministrativi attivati ai sensi e per gli effetti della normativa in oggetto, dovranno essere svolti nel rispetto degli adempimenti previsti, al riguardo, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal successivo regolamento di attuazione D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione delle finanze.

In particolare, il responsabile del procedimento di cui all'art. 4 e seguenti della legge stessa – individuato nella persona del responsabile dell'ufficio o di altro funzionario da questi delegato – è tenuto a dare sollecita notizia dell'avvio del procedimento medesimo all'Ente proprietario del bene, quale soggetto nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti; a coloro che per legge debbono intervenire nel procedimento; ai soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai diretti destinatari del provvedimento, nonché ai soggetti cui possa derivare un pregiudizio, pena la illegittimità dell'atto finale.

Il responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal richiedente, delle eventuali memorie presentate, nonché degli elementi di natura tecnico-estimale accertati direttamente dall'Ufficio per alloggi di caratteristiche analoghe a quello da stimare, effettua un'analisi comparativa per valutare se, nel rispetto della normativa catastale vigente e delle istruzioni emanate in materia di classamento e di calcolo della consistenza delle unità immobiliari urbane, ricorrano o meno i presupposti per apportare negli atti catastali la variazione della rendita.

Il provvedimento comunque adottato e supportato da idonea motivazione, sia esso di accoglimento che di rigetto, verrà comunicato ai soggetti interessati entro il termine stabilito dalla norma (novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta).

Nei casi di variazione in diminuzione della rendita catastale, l'Ufficio effettua altresì la notifica all'Ente intestatario dei beni, ai sensi dell'art. 74, comma 1 della legge 21 novembre 2000,



n. 342. In questa ipotesi la motivazione viene sinteticamente riportata negli atti catastali annotando che trattasi di “*variazione ex art. 43, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*”.

Le Direzioni Compartimentali sono pregate di verificare la puntuale applicazione della presente circolare da parte dei dipendenti uffici.

IL DIRETTORE CENTRALE